



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

PON  
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI



CITTÀ di VENTIMIGLIA

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.1 VENTIMIGLIESE

### ALL. B – LETTERA-INVITO

OGGETTO: LETTERA D'INVITO ALLA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA2, LETT.B, DEL D.LGS. N. 50/16 TRAMITE RDO EVOLUTA APERTA SU MEPA DELLA CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA PREVISTI DALLE PRIORITA' D'INTERVENTO FINANZIATE DAL FONDO POVERTA' QUOTA 2019-2020 NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.1 – CODICE CPV 85320000-8

L'Ente deve acquisire i servizi in oggetto e pertanto indice una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, COMMA2, LETT.B, del D.LGS. N. 50/16, mediante invio di RDO APERTA SUL MEPA - CODICE CPV 85320000-8

### ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento, da parte del Comune di Ventimiglia in quanto Capofila del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese (DSS1), della gestione dei servizi e degli interventi finanziati dal Fondo Povertà finalizzati alla valutazione multidimensionale, alla costruzione di progetti personalizzati in favore dei beneficiari di Rdc e alla gestione dei progetti utili alla collettività (PUC).
2. Gli interventi saranno rivolti a cittadini italiani e stranieri, residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 1 (Comuni di Ventimiglia, Airole, Olivetta San Michele), dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 2 (Comuni di Camporosso, Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castelvittorio), e dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 4 (Comuni di Bordighera, Seborga, Vallebona) del Distretto Sociosanitario 1 Ventimigliese.
3. Il presente Capitolato costituisce *lex specialis* per l'affidamento dei servizi finanziati dal Fondo Povertà indicati nelle seguenti priorità d'intervento previste dalle linee guida QSFP 2019/2020:
  - a) Rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico;
  - b) Servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di Rei/Rdc;
  - c) Rafforzamento del segretariato sociale;
  - d) Attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).
4. Le funzioni proprie del Servizio, oggetto del presente appalto, sono quelle meglio esplicitate ai successivi artt. 2, 7,8, 11 e 12, come richiamate dalle vigenti normative in materia.
5. La durata dell'appalto è quella indicata nel capitolato speciale.

## **ART. 2 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO**

Il valore stimato dell'appalto per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto della gara per la durata certa di anni tre ammonta ad € 557.143,08 oltre IVA ai sensi di legge, così calcolato, in relazione alla natura delle prestazioni richieste:

- 1ma annualità: €. 185.714,36
- 2da annualità: €. 185.714,36
- 3za annualità: €. 185.714,36

Il valore dell'appalto è comprensivo dei costi di manodopera, quantificati ai sensi dell'art.95, comma 10 del D. Lgs.50/2016, in € 506.493,70 Iva esclusa;

## **ART. 3- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs.50/2016, singoli o riuniti in raggruppamenti temporanei, nonché gli operatori economici, ai sensi dell'art.45, comma 1, D.Lgs.50/2016, con sede in altri Stati membri dell'UE, costituiti in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo articolo.

E' ammessa altresì la partecipazione alla gara di operatori economici non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari o GEIE, ai sensi degli art.48 del D.Lgs.n.50/2016; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il RTI o il Consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Ai sensi dell'art.48, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione.

E' ammessa la partecipazione di consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli artt.45, 47 e 48 del D.Lgs n.50/2016.

I consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare (nel formulario conforme al DGUE), in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale (art. 48, comma 7 del D.Lgs.50/2016).

## **ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

### **1. Requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:**

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50\2016 e ss.mm.ii.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici.

Il possesso dei requisiti di ordine generale, sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara, dovrà inoltre essere compilato in ogni sua parte il modello di DGUE secondo le indicazioni date nel presente disciplinare. Tali requisiti devono essere posseduti a pena di esclusione da ciascun operatore economico associato/consorziato.

### **2. Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016:**

1. iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in altri Stati CE, ai sensi della Direttiva 92\50 CEE) con oggetto sociale che preveda lo

svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto. Pertanto, se trattasi di cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. In caso di operatori economici legittimati a svolgere questo tipo di attività non iscritti alla Camera di Commercio è richiesta una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, a pena di responsabilità, del legale rappresentante attestante la non assoggettabilità all'obbligo di iscrizione, corredata da copia dell'atto costitutivo e statuto.

2. Per le società cooperative è richiesta l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive. I Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, saranno autocertificati nel DGUE e con dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con firma digitale apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese raggruppate.

### **3. Requisiti di capacità tecnica-professionale**

- aver eseguito nell'ultimo triennio in maniera continuativa e senza contestazioni di sorta, i servizi oggetto della presente procedura resi per conto di enti pubblici e privati di importo almeno pari al valore posto a base di gara, requisito da dichiarare mediante la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice, tali requisiti sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile dotato di adeguata solidità economico-finanziaria.

La comprova del requisito di ordine speciale può essere fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del Codice.

#### **RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI**

Si rinvia all'articolo 48 del D. Lgs 50/2016. Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento. Per i requisiti di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016, (requisiti tecnico-organizzativi) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento nella seguente misura: - la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti, economico finanziari e tecnico organizzativi in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i, dichiararli ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i. Tutti gli operatori economici che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite, anche in misura percentuale, dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Si precisa, inoltre, che:

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte dell'ATI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- il DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;

- tutti devono sottoscrivere sia l'offerta tecnica che l'offerta economica. Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà presentare scrittura privata autenticata con la quale è stato costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo (documento da inserire nella busta Amministrativa). Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.

CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016. I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generali) dovranno essere posseduti e dichiarati tramite DGUE da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori dell'appalto. Nel caso di Consorzi stabili si applicano gli articoli 47 e 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. È consentito, per le ragioni indicate dal Codice degli appalti, articolo 48, commi 7-bis, 17, 18 e 19 ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. N.B: Inoltre, i Consorzi devono inserire all'interno della "Documentazione amministrativa", lo statuto del Consorzio.

#### AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso

di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Inoltre l'impresa ausiliaria dovrà sottoscrivere, a pena di esclusione, il Patto di integrità della ditta ausiliata. L'impresa partecipante dovrà indicare nel Documento di gara unico europeo (DGUE – Parte II - sez C), di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, la denominazione dell'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi.

L'impresa ausiliaria dovrà compilare un proprio DGUE

#### MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico, reso disponibile dall'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

#### **ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La migliore offerta verrà selezionata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione e punteggi di seguito specificati:

- a) offerta tecnica 70 punti
- b) offerta economica punteggio massimo 30 punti

#### **ART.6 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è quello indicato nella RdO sulla piattaforma MEPA. La presentazione dell'offerta potrà essere effettuata esclusivamente mediante il portale del MePA con le prescrizioni tecniche ivi previste. Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino al termine indicato nella lettera-invito a RdO esclusivamente sul portale MePA. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal MePA non saranno prese in considerazione.

La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Rdo e accessibili sulla piattaforma MePA.

La documentazione di gara comprende:

- Lettera-invito alla RdO sul MePA
- Capitolato Speciale d'Appalto con carattere descrittivo e prestazionale del servizio
- istanza di partecipazione
- dichiarazioni integrative
- documentazione ulteriore (se del caso)
- DGUE (documento standard scaricabile dalla piattaforma del MIT)
- patto d'integrità

La risposta alla richiesta di offerta mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePA con le prescrizioni tecniche ivi previste.

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal MePA:

- "BUSTA VIRTUALE AMMINISTRATIVA" – contenente la documentazione amministrativa di cui ai successivi articoli per l'ammissione alla gara;
- "BUSTA VIRTUALE OFFERTA TECNICA" – contenente la documentazione di cui ai successivi articoli per l'ammissione alla gara
- "BUSTA VIRTUALE OFFERTA ECONOMICA" – contenente l'offerta economica formulata compilando il file generato automaticamente dal MEPA;

#### **ART. 7 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI GARA**

Per la partecipazione alla presente procedura di gara l'operatore economico deve presentare, la seguente documentazione amministrativa di gara:

##### **A) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)**

Il concorrente dovrà compilare, nelle parti di propria competenza, il formulario ministeriale di DGUE sottoscriverlo digitalmente ed allegarvi la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. Il DGUE può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso dovrà essere prodotta la relativa procura speciale, risultante da atto notarile.

L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV.

##### **B) Documento PASSOE**

La procedura di verifica dei requisiti di partecipazione al presente appalto verrà effettuata dall'ufficio contratti della stazione appaltante ed avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile da ANAC con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012. Tutti gli operatori economici concorrenti (singoli o riuniti in associazione o consorzi, ecc.) interessati alla presente procedura di gara, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo sul portale dell'ANAC nell'apposita sezione ad accesso riservato FVOE e seguire le istruzioni ivi contenute. In caso di RTI o Consorzio, nel Passoe richiesto dalla mandataria-capogruppo dovranno figurare oltre alla mandataria anche tutte le mandanti, secondo le modalità previste da Anac, previa creazione da parte di ciascun mandante della propria componente di Passoe. Gli operatori economici una volta acquisito sul sistema il documento <<PASSOE>> devono produrlo in sede di gara. Considerato che il PASSOE è presupposto affinché l'operatore economico possa essere verificato obbligatoriamente attraverso il sistema FVOE, si precisa che la mancata presentazione in sede di gara del suddetto documento (o anche la mancata registrazione al sistema) non comporterà "automaticamente" l'esclusione dalla gara. La stazione appaltante in tali casi provvederà ad invitare l'operatore economico a sanare tale inadempimento, nel termine assegnato di 10 giorni, affinché provveda alla sua registrazione al sistema FVOE e alla conseguente trasmissione del Passoe.

**C) PATTO D'INTEGRITA' (ALLEGATO 6):** sottoscrizione con firma digitale da parte del concorrente del Patto di Integrità con la Stazione Appaltante, al fine di conformare reciprocamente i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

**D) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 1)** compilando e firmando digitalmente il modello predisposto dall'ente allegato all'RDO;

**La domanda, debitamente compilata, deve essere sottoscritta digitalmente:**

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma;
- nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del consorzio;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di **ognuna delle imprese** che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'operatore economico che riveste la funzione di **organo comune**;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'impresa che riveste le funzioni di **organo comune** nonché dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di **ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete** che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di **mandataria, ovvero**, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di **ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete** che partecipa alla gara.

**Nel caso in cui** la domanda di partecipazione sia resa e sottoscritta digitalmente da un procuratore generale o speciale, Il concorrente **dovrà allegare copia scansionata della procura notarile** che attesti i poteri del sottoscrittore, **corredata da dichiarazione di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del concorrente

**ovvero**

**nel solo caso** in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la **dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore** attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

## **E) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (ALLEGATO 2)**

## **F) RICEVUTA DI PAGAMENTO CONTRIBUTO GARE ANAC**

## **G) Ulteriore DOCUMENTAZIONE amministrativa di gara (se del caso)**

In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- Dichiarazione INTEGRATIVA COMPILANDO PREFERIBILMENTE L'ALLEGATO 3.

In caso di Raggruppamento temporaneo d'impresa o Consorzio ordinario già costituito:

- Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, ai sensi dell'art.48, commi 12 e 13, D.Lgs.50/2016 e indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, ai sensi dell'art.48, comma 4, D.Lgs.50/2016

- Dichiarazione INTEGRATIVA COMPILANDO PREFERIBILMENTE L'ALLEGATO 4.

In caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе o Consorzio ordinario non ancora costituito (art.48, comma 8, D.Lgs.50/2016):

- Dichiarazione d'impegno, resa da ciascun concorrente del costituendo raggruppamento o consorzio ordinario, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti nonché l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- Dichiarazione INTEGRATIVA COMPILANDO PREFERIBILMENTE L'ALLEGATO 4.

In caso di imprese aderenti al contratto di rete:

- Dichiarazione INTEGRATIVA COMPILANDO PREFERIBILMENTE L'ALLEGATO 5

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

#### **H) GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A VERSARE GARANZIA DEFINITIVA**

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo massimo presunto dell'appalto per la durata certa di anni tre esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Per le tipologie di garanzia e la modalità di versamento, vedasi art.15 della presente lettera -invito;

#### **ART. 8 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

L'attribuzione dei punteggi viene effettuata in base ai requisiti qualitativi e quantitativi nelle modalità che seguono e meglio specificate negli articoli seguenti:

- qualitativi: "offerta tecnica" massimi punti 70 su 100;
- quantitativi: offerta economica massimo punti 30 su 100.

#### **ART. 9 – OFFERTA TECNICA**

Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione di Gara, a fronte della presentazione di un elaborato specifico per ciascun criterio, di seguito descritto, nel quale il Concorrente inserirà tutti gli elementi ritenuti confacenti alla valutazione da parte della Commissione di Gara e all'attribuzione del relativo punteggio. Gli elaborati dovranno tener conto delle indicazioni contenute in tutti gli atti di gara, e definire proposte autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite. Il punteggio di cui al criterio n. 8 verrà attribuito valutando l'insieme aggregato degli elaborati presentati per i criteri da 1 a 7, senza che occorra presentare un ulteriore elaborato specificamente riferito ad esso. Ogni elaborato, predisposto per ciascun criterio da 1 a 7, dovrà essere ampio massimo 1 pagina (fronte/retro) formato A4, carattere Arial 10, interlinea 1,5, oltre ad 1 pagina (fronte retro) per frontespizio e indice per un numero complessivo massimo di n.8 pagine. Nella formulazione delle proposte progettuali l'Aggiudicataria dovrà tenere presente che quanto contenuto nelle stesse costituirà impegno ad essere

realizzate in caso di aggiudicazione, fatte salve le richieste di adeguamento del progetto alle esigenze dell'utenza che potranno pervenire dall'Appaltante in fase di esecuzione del contratto. Gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante del concorrente (nel caso di raggruppamento costituendo, o consorzi non ancora costituiti, le offerte tecniche devono essere sottoscritte dai legali rappresentati da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento).

I 70 punti verranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

CRITERI E INDICATORI DISCREZIONALI	PUNTEGGI
<p>1. <u>Rispondenza del progetto al contesto territoriale, di cui:</u>  A) chiarezza dell'analisi di contesto;  B) significatività e accuratezza dei dati a supporto dell'analisi.</p>	<p>Complessivi 5 punti di cui:</p> <p>A) Da 0 a 3 punti</p> <p>B) Da 0 a 2 punti</p> <p style="text-align: right;"><b>SUBCRITERIO</b></p>
<p>2. <u>Rispondenza delle scelte organizzative alle finalità e alle caratteristiche del servizio di cui:</u>  A) organizzazione della gestione delle attività e capacità di rispondere ai bisogni del contesto;  B) chiarezza ed efficacia del piano di utilizzo del personale;  C) qualità degli strumenti per la documentazione del lavoro (elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, diario giornaliero, piano settimanale di lavoro e relativi fogli firma, ...).</p>	<p>Complessivi 14 punti di cui:</p> <p>A) Da 0 a 6 punti</p> <p>B) Da 0 a 4 punti</p> <p>C) Da 0 a 4 punti</p> <p style="text-align: right;"><b>SUBCRITERIO</b></p>
<p>3. <u>Metodologie e tecniche di intervento:</u>  A) progettazione ed articolazione del servizio con riguardo alle fasi della presa in carico, finalità e obiettivi, metodologia di valutazione per la verifica e il monitoraggio periodico degli interventi  B) innovatività delle metodologie e delle tecniche proposte</p>	<p>Complessivi 14 punti di cui:</p> <p>A) da 0 a 7 punti</p> <p>B) da 0 a 7 punti</p> <p style="text-align: right;"><b>SUBCRITERIO</b></p>
<p>4. <u>Formazione degli operatori, di cui:</u>  A) chiarezza dei bisogni formativi ai quali si intende orientare la formazione degli operatori utilizzati nel servizio;  B) piano triennale delle attività di formazione;</p>	<p>Complessivi 10 punti di cui:</p> <p>A) da 0 a 6 punti</p> <p>B) da 0 a 4 punti</p> <p style="text-align: right;"><b>SUBCRITERIO</b></p>
<p>5. <u>Interazione ed integrazione con il contesto, per la finalità generale del servizio di cui:</u></p>	<p>Complessivi 8 punti</p>

A) modalità di interazione ed integrazione con il territorio ed i servizi presenti finalizzata all'inclusione	
6. <u>Sistema di valutazione della soddisfazione dell'utenza di cui:</u> A) accuratezza, appropriatezza, significatività degli indicatori; B) sostenibilità del sistema di valutazione (facilità di reperimento dei dati; frequenza e trasparenza della reportistica.; strumenti per la rilevazione della qualità degli interventi modalità di somministrazione e report).	Complessivi 4 punti di cui:  A) da 0 a 2 punti B) da 0 a 2 punti <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;">  </div>
7. <u>Attività aggiuntive ed implementazione del servizio a carico dell'offerente di cui:</u> A) Corsi formativi finalizzati al corretto utilizzo del denaro, risparmio energetico ecc-.... B) L'offerente indichi quali attività aggiuntive intende realizzare specificando i dettagli di realizzazione (n° ore complessive/n° edizioni nel biennio/n° utenti per ogni gruppo/n° incontri ...)	Complessivi 10 punti di cui:  2 punti per ogni attività continuativa 1 punto per ogni attività "spot"
8. <u>Completezza, comprensibilità e coerenza interna del progetto di cui:</u> A) coerenza fra problemi individuati, obiettivi, metodi, azioni e risorse, esposti negli elaborati relativi ai criteri dall'1 al 7	Complessivi 5 punti

## METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

La determinazione del punteggio relativo ai criteri e sub criteri che compongono l'offerta tecnica, ad eccezione del CRITERIO 7 di tipo quantitativo, verrà effettuata attraverso la media aritmetica dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valutazione:

### Scala di valutazione Coefficiente

Qualità eccellente 1

Qualità ottima 0,9

Qualità molto buona 0,8

Qualità buona 0,7

Qualità discreta 0,6

Qualità più che sufficiente 0,5

Qualità sufficiente 0,4

Qualità mediocre 0,3

Qualità insufficiente 0,2

Qualità gravemente insufficiente 0,1

Qualità inaccettabile 0

La media dei coefficienti, uno per ciascun criterio/sub criterio, verrà infine moltiplicato per il peso massimo attribuito al singolo criterio/subcriterio, secondo la seguente formula:

$$P = mc \times P_{max}$$

Dove:

P è il punteggio da attribuire al concorrente in esame;

mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice;

Pmax è il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio o sub criterio

Il coefficiente risultante dalla media sarà determinato troncando il risultato alla seconda cifra decimale senza arrotondamenti.

Una volta calcolati i coefficienti medi, verrà attribuito il valore 1 al coefficiente medio più elevato e valori direttamente proporzionali agli altri coefficienti.

Una volta applicata la formula ai coefficienti assegnati, verrà attribuito il punteggio corrispondente e non verranno effettuate ulteriori riparametrazioni.

**SOGLIA DI SBARRAMENTO:** non saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i Concorrenti che avranno riportato meno di 35 punti come somma dei punteggi acquisiti per i criteri di valutazione relativi agli elementi qualitativi.

La mancanza di anche un solo elaborato progettuale comporta l'esclusione dalla gara.

## **ART. 10 - OFFERTA ECONOMICA**

**L'appalto viene aggiudicato "MISURA", cioè viene riconosciuto un corrispettivo soltanto per le prestazioni effettivamente erogate, tranne che per le attività riguardanti il rafforzamento del servizio sociale e il segretariato sociale, le quali devono essere assicurate durante tutto il periodo contrattuale.**

L'operatore economico dovrà presentare la propria offerta economica indicando un **ribasso unico percentuale** che sarà applicato indistintamente a tutti i costi orari corrispondenti ai profili professionali indicati nel capitolato speciale. Il ribasso deve essere calcolato sul totale a base d'asta, costituita dal valore complessivo triennale dell'appalto, come calcolato all'art.5 del capitolato speciale d'appalto. **Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.** Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, si

evidenzia che nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nella medesima offerta l'operatore economico dovrà indicare i costi della manodopera inclusi nell'offerta. In caso di raggruppamento costituendo o consorzi non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento e contenere l'impegno che in caso della aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta economica dovrà essere formulata compilando la scheda di offerta generata automaticamente dal MEPA .

Non saranno ammesse:

- 1) offerte subordinate, anche indirettamente, a riserva e/o condizioni;
- 2) offerte pari alla base d'asta o in aumento;

Nel caso di mancata leggibilità dell'offerta in cifre farà fede il prezzo in lettere e in tutti i casi di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Ente. Il ribasso per la parte economica dell'offerta deve essere calcolato sul totale a base d'asta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Non saranno ammesse offerte incomplete, parziali o condizionate. La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora in fase di presentazione dell'offerta economica il fac simile di sistema generato dal Mepa non permettesse di specificare i costi della manodopera inclusi nell'importo offerto, questi devono essere indicati a parte dall'operatore economico con propria dichiarazione da allegare a corredo dell'offerta in apposito "slot" denominato "documentazione integrativa per indicazione costo della manodopera". Nei costi della manodopera non vanno conteggiati quelli relativi a prestazioni di servizi intellettuali.

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito ne modo seguente:

è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula "bilineare":

$C_i$	(per $A_i \leq A_{soglia}$ )	=	$X (A_i / A_{soglia})$
$C_i$	(per $A_i > A_{soglia}$ )	=	$X + (1,00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

- $A_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;
- $X$  = 0,90;
- $A_{\text{max}}$  = valore del ribasso più conveniente.

Al concorrente che avrà presentato la miglior offerta economica sarà attribuito il massimo punteggio; agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito in base alla formula di cui sopra. Il massimo punteggio sarà attribuito anche in caso di unico concorrente.

Il coefficiente risultante dall'applicazione della formula suindicata sarà determinato troncando il risultato alla seconda cifra decimale senza arrotondamenti.

Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà generato direttamente dalla piattaforma MEPA.

#### METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo – compensatore, in quanto il sistema più in uso per l'immediata comprensibilità.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{a_i} \times P_a + C_{b_i} \times P_b + \dots + C_{n_i} \times P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$C_{a_i}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;

$C_{b_i}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;

.....

$C_{n_i}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;

$P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;

$P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ;

.....

$P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

L'arrotondamento dei punteggi viene effettuato su due cifre decimali.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l'Amministrazione procederà ad affidare il servizio al concorrente che avrà realizzato il punteggio più alto negli elementi qualitativi dell'offerta (offerta tecnica); in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio tra gli offerenti interessati in seduta pubblica. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Non saranno ammesse offerte incomplete, parziali o condizionate. La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

#### ART.11 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica è svolta dal Seggio di gara.

Tale seduta pubblica avverrà nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti ai concorrenti mediante pubblicazione di avviso pubblicato sul sito del Comune di Ventimiglia, in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara e contratti.

Parimenti le successive sedute pubbliche, così come le eventuali modifiche relativamente a data e orari delle stesse, saranno comunicate nel modo sopra indicato.

Il Seggio di gara sarà presieduto dal Dirigente dell'area Sviluppo comunitario, o suo sostituto in caso di assenza, che procederà:

- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (questa azione non consente di visualizzare il contenuto del documento dell'offerta tecnica e dell'offerta economica);
- a verificare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Conclusa la verifica, anche a seguito delle risultanze dell'eventuale soccorso istruttorio, il Seggio di gara stabilirà **le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara** e ne sarà data comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice, ai concorrenti a mezzo PEC, all'indirizzo inserito dagli stessi in piattaforma.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura di gara, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs.50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs.50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, se richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

A norma dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione dell'offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di esclusione.

La commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà poi all'apertura delle buste elettroniche concernenti l'offerta tecnica presentate dai concorrenti ammessi, applicando in modalità tradizionale i punteggi inerenti i vari elementi valutativi secondo i criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

La commissione provvederà infine ad inserire manualmente sul portale MEPA i punteggi delle offerte tecniche ottenuti.

Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), dichiara l'ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità alla lettera d'invito.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà poi all'apertura delle buste elettroniche

concernenti l'offerta economica presentate dai concorrenti ammessi, al calcolo del relativo punteggio all'inserimento di quest'ultimo sul portale MEPA.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice così come modificato dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, quando il criterio di aggiudicazione è dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi all'"OFFERTA ECONOMICA", sia i punti relativi all'"OFFERTA TECNICA", **entrambi** pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Si precisa che oggetto del calcolo dei quattro quinti per l'offerta tecnica sarà il punteggio complessivo attribuito prima della riparametrazione.

La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei suddetti presupposti, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Stazione Appaltante richiederà per iscritto, tramite PEC, al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni assegnando un **termine non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta stessa.

Nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili.

Le giustificazioni devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, qualora sia stato già conferito il mandato, le giustificazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice se ritenuto necessario, esaminerà in **seduta riservata** le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà quindi ai sensi del seguente punto 23.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

#### **ART.12 - STIPULA DEL CONTRATTO**

- ◆ La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti.
- ◆ Il termine dilatorio di cui all'art. 32 del D.Lgs.50/2016 non trova applicazione, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, per gli affidamenti di servizi e forniture svolti mediante i mercati elettronici;
- ◆ Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico.
- ◆ Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto fosse l'Amministrazione dovesse avvalersene.

- ◆ Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e della presente lettera d'invito;
- Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- Provvedere al pagamento dell'imposta di bollo che sarà esattamente quantificata dalla stazione appaltante (attualmente 16 € ogni 4 facciate/100 righe).

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Si specifica, ai sensi dell'art.83, comma 9, del D.Lgs.50/2016, che carenze, incompletezza e ogni irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura del <<soccorso istruttorio>>, ad esclusione di quelle riguardanti l'offerta economica. La mancata o tardiva regolarizzazione, nei termini assegnati, comporta l'esclusione dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze documentali che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art.3, comma 8, L.136/2010 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*), l'aggiudicatario/appaltatore si assume tutti gli obblighi di cui alla citata legge per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. Le transazioni devono essere eseguite esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del citato articolo 3. L'Ente committente verificherà che nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio venga inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'operatore economico aggiudicatario o il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Ente committente e alla Prefettura

## ART. 15 GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  
fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale BPER IBAN: IT92X0538749110000047255548;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice e al Decreto Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante **per ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copie scansionate dei suddetti documenti cartacei, corredate da dichiarazioni di autenticità, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

**Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare** presso il Tesoriere, l'operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta **con firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

**Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico:** l'operatore economico dovrà:

- acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con **firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

**Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l'operatore economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario.

La predetta dichiarazione **dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.**

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

#### **Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria**

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo **copie scansionate dei certificati posseduti, corredate da dichiarazioni di autenticità**, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del concorrente stesso.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

**È sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **ART. 16 - ALTRE INFORMAZIONI**

- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art.95, comma 12 del D.Lgs.n.50/2016.

- E' possibile, da parte dei soggetti che intendono partecipare all'appalto in oggetto, ottenere chiarimenti tecnici in ordine alla procedura mediante la sezione "comunicazioni" presente sulla piattaforma MEPA;
- L'Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio, qualora a proprio insindacabile giudizio, non ritenga il sussistere delle condizioni di convenienza ed economicità nell'azione amministrativa.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679(General Data Protection Regulation)

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Ventimiglia (IM);
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Ditta CESI Srl;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Ventimiglia implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

La Commissione valuterà la strategia di pianificazione (fasi, strumenti, elementi di analisi e valutazione), nonché la creatività della proposta.

La commissione valuterà con particolare attenzione la qualità di proposta di gestione delle attività e la loro corrispondenza con la richiesta del contesto territoriale.

L'elaborato deve contenere una relazione completa, dettagliata e puntuale, che illustri la proposta offerta, **con riferimento a ciascun criterio di valutazione e secondo la medesima sequenza** indicata a seguire: